

A sostegno del suo ricorso, essa fa valere segnatamente:

- il mancato riconoscimento della filosofia dei commenti facoltativi, in quanto il fatto di «incoraggiarla a assumere nuovamente i compiti di coordinamento e distribuzione dei lavori all'interno del Pool» non costituisce affatto una giustificazione delle valutazioni analitiche «molto buono» per le rubriche di cui si tratta;
- la constatazione di un'incoerenza interna della notazione;
- la mancata presa in considerazione delle osservazioni del Comitato dei rapporti;
- il fatto di essere stata vittima di molestie sul luogo di lavoro;
- che essa avrebbe pienamente e indiscutibilmente manifestato un'attitudine alla mobilità e alla polivalenza. Sarebbe quindi conforme allo Statuto che tale merito fosse espressamente menzionato nel rapporto di notazione in questione.

Ricorso del sig. Paul Ceuninck contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 agosto 2003

(Causa T-282/03)

(2003/C 251/32)

(Lingua processuale: il francese)

L'8 agosto 2003 il sig. Paul Ceuninck, domiciliato in Hertsberge (Belgio), con gli avv.ti Georges Vandersanden e Aurore Finchelstein, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare l'annullamento dell'intera procedura di selezione condotta in seguito all'avviso di posto vacante COM/051/02 e l'annullamento di detto avviso;
- annullare la decisione di nomina di un'altra persona adottata dall'APN il 13 settembre 2002 e altresì, di conseguenza, la decisione di rigetto della candidatura del ricorrente al suddetto posto;
- condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ha sottoposto la sua candidatura per un posto vacante di consigliere presso l'Ufficio europeo per la lotta anti-frode. La candidatura del ricorrente per tale posto è stata respinta.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente invoca una violazione dell'art. 7, n. 1 dello Statuto, uno sviamento di potere e di procedura, un manifesto errore di valutazione, una violazione delle forme sostanziali nella predisposizione dell'avviso di posto vacante, una violazione del principio di imparzialità degli organi e del principio di sollecitudine, una violazione della parte I, punto 2, della decisione della Commissione 21 dicembre 2000, una violazione dei diritti di difesa, in particolare del diritto di audizione, dei principi delle armi pari, di uguaglianza, di buona gestione, di sollecitudine, di vocazione alla carriera nonché di motivazione. Infine, il ricorrente invoca l'incompetenza del Direttore Generale dell'ULAF di pronunciarsi in merito al reclamo e di respingerlo.

Ricorso della sig.ra Rosalinda Aycinena contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 agosto 2003

(Causa T-284/03)

(2003/C 251/33)

(Lingua processuale: il francese)

Il 5 agosto 2003 la sig.ra Rosalinda Aycinena, residente a Bruxelles, rappresentata dagli avvocati Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Étienne Marchal, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 26 marzo 2003 che modifica l'inquadramento di assunzione della ricorrente, fissandolo al primo scatto del grado LA 6;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente invoca una pretesa violazione dell'obbligo di motivazione, un preteso errore manifesto di valutazione, una pretesa violazione del